

Procedura semplificata per la connessione di impianti fotovoltaici alla rete BT di ASSM

In applicazione del DM 19 Maggio 2015 e del DM 16 Marzo 2017, recepiti da ARERA rispettivamente con la delibera 400/2015/R/eel e la delibera 581/2017/R/eel, ASSM offre la possibilità di seguire un iter semplificato per la connessione di impianti fotovoltaici, a patto che siano soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- realizzato presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- avente potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- avente potenza nominale non superiore a **50 kW**;
- per il quale sia contestualmente richiesto l'accesso al regime di Scambio sul Posto erogato dal GSE (si rammenta che il Superbonus 110% non è cumulabile con il servizio di scambio sul posto) o al regime di Ritiro Dedicato erogato dal GSE;
- realizzato sui tetti degli edifici con le modalità previste dall'articolo 7-bis comma 5 del D.Lgs. 28/2011;
- caratterizzato da assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

In questo caso la domanda di connessione alla rete e la comunicazione di fine lavori devono pervenire ad ASSM utilizzando il Modello Unico ed eventuale addendum tecnico per impianto di accumulo.

Il **Modello Unico** si compone di due parti:

- la Parte I deve essere compilata prima dell'inizio dei lavori ed è finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e contiene la richiesta di connessione, la comunicazione del codice IBAN per all'addebito dei costi di connessione (in questo caso è previsto solo l'addebito del corrispettivo per la connessione pari a 100 € oltre iva) e l'accredito dei proventi che deriveranno dallo scambio sul posto, le dichiarazioni di possesso di tutti i requisiti necessari per accedere alla procedura semplificata e il conferimento ad ASSM del mandato con rappresentanza per il caricamento dei dati sul sistema GAUDÌ.

Vanno inoltre allegati i seguenti documenti: Schema elettrico unifilare dell'impianto, scansione documento di identità, eventuale delega alla presentazione della domanda;

 la Parte II deve essere compilata ed inviata ad intervento concluso ed è finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell'impianto di produzione.

Comprende i dati tecnici relativi agli inverter, alle protezioni d'interfaccia e agli eventuali sistemi di accumulo se presenti.

Include, inoltre, la dichiarazione di conformità dei lavori nel rispetto delle diverse normative vigenti come richiamate nel documento stesso, la dichiarazione di avvenuta presa visione ed accettazione del regolamento d'esercizio e del contratto di scambio sul posto con il GSE.

La Parte I e la Parte II del Modello Unico sono trasmesse ad ASSM esclusivamente per via informatica all'indirizzo segreteria.assm@legalmail.it

ASSM entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della Parte I del Modello Unico verifica che l'impianto fotovoltaico soddisfi tutti i requisiti previsti dal decreto e che per la connessione siano necessari **lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura**.

In caso di esito positivo di tale verifiche, la presentazione della Parte I comporta l'avvio automatico dell'iter di connessione e non è prevista l'emissione del preventivo per la connessione.

In tal caso, ASSM informa il soggetto richiedente e provvede a:

- inviare copia del Modello Unico al Comune, tramite PEC;
- caricare i dati dell'impianto sul portale Gaudì di Terna;
- inviare copia del Modello Unico al GSE;
- addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione (pari a 100 € oltre iva);
- inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente;
- inviare i dati dell'impianto alla Regione, tramite PEC, qualora da questa richiesto.

Se ASSM rilevasse, invece, la necessità di effettuare **lavori complessi** per la connessione, o **comunque lavori semplici non limitati all'installazione del gruppo di misura**, ne darà informazione al soggetto richiedente, specificandone i motivi e allegando il preventivo per la connessione.

Se infine l'impianto fotovoltaico non avesse tutti i requisiti previsti dal decreto, ASSM ne darà motivata informazione al richiedente ed evidenzierà la necessità di presentare la richiesta di connessione secondo le modalità di cui all'art. 6 del TICA:

A **conclusione dei lavori** di realizzazione dell'impianto, il richiedente deve trasmettere ad ASSM **la Parte II** del Modello Unico. In questa fase il soggetto richiedente prende visione e accetta il regolamento d'esercizio e il contratto di scambio sul posto.

A seguito del ricevimento della Parte II, ASSM provvede a:

- inviarne copia al Comune, tramite PEC;
- inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di scambio sul posto/regime di ritiro dedicato;
- caricare sul portale Gaudì l'avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell'impianto;
- addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione;
- inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.

In caso di controlli il soggetto richiedente deve mettere a disposizione tutta la documentazione prevista.